

Si comunicano inoltre le seguenti scadenze:

- **Entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di riferimento (anno 2005)** i titolari della licenza di esercizio del servizio di taxi o dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, presentano l'istanza, redatta ai sensi di quanto previsto dall'art. 5 - bis del D.M. 29.03.1994, per la concessione, mediante buono d'imposta, delle eccedenze dei crediti di imposta concessi, di cui all'art. 5, comma 2, del decreto sopra richiamato.
- **Entro la scadenza del semestre e comunque entro la fine dell'anno solare di riferimento** i soggetti ammessi al beneficio che hanno impiegato oli minerali ad aliquota di accisa agevolata per lo svolgimento di lavori agricoli, orticoli, dell'allevamento, della silvicoltura e piscicoltura e della florovivaistica, provvedono alle annotazioni di cui all'art. 6, comma 2, del D.M. 14.12.2001, n. 454, sul libretto di controllo.
- Entro il **giorno 20 del mese successivo** a quello in cui si è verificato un consumo mensile superiore a 1.200.000 kWh, impiegato in opifici industriali, gli autoproduttori di energia elettrica devono trasmettere all'Ufficio Tecnico di Finanza (U.T.F.) territorialmente competente, i dati relativi al predetto consumo (art. 52, comma 2, lettera o *bis* del D.L.vo n.504/1995) ai fini dell'esenzione dell'imposta di consumo.
- Si fa, infine, riserva di fornire ulteriori comunicazioni in ordine al **termine per la presentazione della dichiarazione di cui all'art. 3 del DPR 09.06.2000, n.277**, da parte degli esercenti attività di autotrasporto di merci, in conto proprio e in conto terzi, al fine della fruizione dei benefici fiscali spettanti, da utilizzare in compensazione e mediante rimborso in denaro, relativamente al **gasolio per autotrazione impiegato nel corso dell'anno 2005**.